

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
*Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica*

Avviso recante i termini e le modalità di presentazione delle domande di accesso ai contributi e gli ulteriori elementi atti a definire la corretta attuazione dell'intervento previsto per sostenere, nell'ambito dell'Investimento M2C1-2.1 "Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo" del PNRR, lo sviluppo della logistica agroalimentare tramite il miglioramento della capacità logistica dei porti.

Allegato 2 – Scheda tecnica per il rispetto del principio DNSH

1. Il rispetto del principio DNSH

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del Regolamento UE 2021/241, tutte le misure ricomprese nel Piano nazionale di ripresa e resilienza devono essere conformi al principio "non arrecare un danno significativo" (*do no significant harm* – DNSH), che trae origine dal Regolamento (UE) del 18 giugno 2020, n. 2020/852 (regolamento Tassonomia), come integrato dal regolamento delegato (UE) del 4 giugno 2021, n. 2021/2139 e ulteriori futuri atti delegati di definizione dei criteri di vaglio tecnico.

Si tratta di uno dei principi trasversali cardine di cui garantire e comprovare l'osservanza nell'attuazione di tutti i progetti del PNRR, di grande rilievo inoltre al fine di qualificare la spesa pubblica prodotta tramite l'impiego delle risorse finanziarie di derivazione europea.

In relazione all'Avviso, il presente allegato fornisce le modalità operative per assicurare il rispetto del principio di "non arrecare danno significativo", di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e alle schede intervento della Circolare n. 32/2021 "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH, *do not significant harm*)", nel seguito Guida.

L'applicazione concreta del principio DNSH richiede un lavoro di armonizzazione e semplificazione degli elementi di controllo e delle modalità di verifica previste dalla Guida e relativi allegati, al duplice fine di individuare gli opportuni requisiti da applicare alla misura in oggetto e di ridurre l'onere documentale a carico dei beneficiari.

La valutazione del principio DNSH o del contributo positivo agli obiettivi ambientali è effettuata dal *soggetto gestore* tenendo conto dei vincoli di *tagging* climatico individuati nell'ambito del PNRR;

In particolare, il processo di valutazione per il rispetto del principio DNSH comporta quattro differenti fasi, di cui due riferibili alla presentazione della domanda, una riferibile all'aggiudicazione e una riferibile all'esecuzione dei lavori:

1. identificazione delle attività escluse, in conformità a quanto previsto dall'articolo 6, commi 4, del *decreto 30 agosto 2022*;
2. presentazione, da parte dei soggetti proponenti, della seguente documentazione in fase di domanda:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
*Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica*

- a. dichiarazione del rispetto della normativa ambientale applicabile, unionale, nazionale, regionale;
 - b. matrice DNSH e relazione di sostenibilità, da fornire in fase di domanda;
3. presentazione della documentazione prevista dalla check-list allegata in fase di prima erogazione (check-list ex-ante);
 4. documentazione prevista dalla check-list allegata in fase di erogazione dell'ultimo SAL (check-list ex-post).

Si rammenta che il mancato rispetto del principio DNSH è causa di inammissibilità della domanda e, qualora non risulti dimostrata la conformità agli obblighi assunti in fase di esecuzione e collaudo dei lavori, è causa di revoca del finanziamento.

1.1. Settori e attività escluse

Come specificato all'art. 6, comma 4, del *decreto 30 agosto 2022*, non potranno essere finanziate le seguenti attività:

- attività e attivi connessi ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle¹;
- attività e attivi nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento²;
- attività e attivi connessi alle discariche di rifiuti, agli inceneritori³ e agli impianti di trattamento meccanico biologico⁴;
- attività e attivi nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.

¹ Ad eccezione dei progetti previsti nell'ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

² Se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

³ L'esclusione non si applica alle azioni previste nell'ambito della presente misura in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

⁴ L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
*Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica*

1.2 Contenuti della valutazione e documentazione da fornire

Al fine di ottemperare alle richieste di verifica del rispetto del principio DNSH relative alla presente misura, i soggetti proponenti dovranno:

- compilare la matrice DNSH (allegata alla domanda di accesso all'agevolazione), contenente informazioni qualitative sul rispetto del principio DNSH per ciascuno dei sei obiettivi ambientali, ove pertinenti.
- Presentare, unitamente alla domanda, una relazione di sostenibilità contenente una sintesi del programma di investimento e la precisazione delle prestazioni in termini di sostenibilità del progetto proposto, la quale consenta di comprendere meglio il profilo climatico e ambientale dell'operazione descritto nella matrice DNSH.
- Fornire la documentazione di gara contenente gli elementi che comprovino il rispetto del principio DNSH (si veda *check list ex ante* – annesso al presente Allegato). Tale documentazione dovrà essere presentata all'agenzia al momento della richiesta di prima erogazione, come specificato all'articolo 7, comma 3, dell'Avviso.
- Fornire, la documentazione che comprovi il rispetto del principio DNSH (si veda *check list ex post* – annesso al presente Allegato). Tale documentazione dovrà essere presentata all'agenzia al momento della richiesta di erogazione dell'ultimo SAL, come specificato all'articolo 7, comma 3 e 14 dell'Avviso.

1.3 Contenuti della relazione

La relazione dovrà essere articolata secondo i seguenti punti, sulla base del modello reperibile sul sito del soggetto gestore (www.invitalia.it):

- descrizione del progetto, tipologia di investimento, obiettivi;
- valutazione degli effetti su ciascuno dei sei obiettivi ambientali, ove pertinenti, in termini di DNSH e/o sostenibilità ambientale.

1.4 Valutazione degli obiettivi ambientali

Il soggetto gestore valuta il rispetto degli obiettivi ambientali sulla base delle informazioni fornite dai soggetti proponenti, per ciascun obiettivo ambientale, in fase di presentazione della domanda, con specifico riguardo a quanto indicato nella seguente tabella 1.

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica

Tabella 1 – Elementi di verifica per obiettivo ambientale

Obiettivo ambientale	Elementi oggetto di verifica	Note
Mitigazione	<i>Gas serra</i>	Il progetto è conforme al principio DNSH se non provoca un incremento significativo delle emissioni di CO ₂ , o se concorre a una loro riduzione.
Adattamento	<i>Impatto sul clima attuale e futuro su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi</i>	Il progetto è conforme al principio DNSH se, ove effettivamente pertinente, è stata effettuata una valutazione dei rischi per il clima che porti, all'occorrenza, che sfoci nell'individuazione, nel vaglio e nell'attuazione delle misure di adattamento del caso.
Sostenibilità	<i>Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine</i>	Il progetto è conforme al principio DNSH se non nuoce/se concorre al buono stato dei corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee.
Economia circolare	<i>Efficientamento processi e utilizzo prodotti</i>	Il progetto è conforme al principio DNSH se: <ul style="list-style-type: none"> • è efficiente in relazione alle risorse principali usate; • non ha effetti negativi/ha effetti positivi su produzione, incenerimento o smaltimento dei rifiuti; • conduce a un efficientamento dei processi in termini di minimizzazione e/o valorizzazione dei materiali di scarto, o in termini di efficientamento energetico.
Prevenzione e riduzione	<i>Inquinamento</i>	Il progetto è conforme al principio DNSH se non comporta un aumento significativo/comporta una riduzione o contenimento delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo in conformità con quanto previsto dalla direttiva 2010/75/UE (direttiva sulle emissioni industriali).
Protezione e ripristino	<i>Biodiversità ed ecosistemi</i>	Il progetto è conforme al principio DNSH se non impatta su aree protette e se rispetta le eventuali applicabili prescrizioni previste dalle direttive Habitat e Uccelli.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e
dell'ippica

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica

MATRICE INTERVENTI PREVISTI IN TEMA DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH - "Non arrecare un danno significativo"						
n°	OBIETTIVI DNSH	ATTIVITÀ/INVESTIMENTI PREVISTI DEFINITI	TECNOLOGIE/TECNICHE UTILIZZATE	INVESTIMENTO PREVISTO (€/000)	% SU PROGRAMMA INVESTIMENTI	RISULTATI PREVISTI
1	Mitigazione dei cambiamenti climatici					
2	Adattamento ai cambiamenti climatici					
3	Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine					
4	Economia circolare (compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti)					
5	Prevenzione e riduzione dell'inquinamento					
6	Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi					
			TOTALE			



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica